

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art.1 – (Oggetto)

- 1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Difensore Civico, di organizzazione, e funzionamento dell'Ufficio, di accesso da parte dei cittadini e d'intervento del Difensore Civico, secondo quanto previsto nel Capo VI dello Statuto comunale e in conformità ai principi definiti nell'art.11 del Dlgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art.2 – (Requisiti per la nomina)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dall'art. 36 dello Statuto. Possono proporre candidature per la nomina i cittadini che abbiano i requisiti indicati dal medesimo articolo 36 c. 3.

Art.3 – (Modalità di presentazione delle candidature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio avvia il procedimento per la nomina dello stesso curando la pubblicazione di un apposito avviso pubblico presso l'Albo Comunale
2. L'avviso di cui al precedente comma deve indicare:
 - a) l'Ufficio cui indirizzare la candidatura;
 - b) il termine entro il quale la candidatura deve essere presentata;
 - c) i requisiti richiesti per la nomina;
 - d) le modalità di elezione e l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione dei riferimenti normativi, statutari e regolamentari contenuti nell'avviso.
3. All'avviso è data, a cura dell'Ufficio di Comunicazione, ampia pubblicità e diffusione anche attraverso gli organi d'informazione locale di stampa e televisivi.

- 1 -

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, procede all'esame delle candidature presentate e ad eventuali integrazioni alla documentazione presentata dai candidati, predisponendo infine la lista dei candidati da sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

Art.4 – (Elezione)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio per la elezione del Difensore Civico entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.
2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'art.36 c.2 dello Statuto comunale.

Art.5 (Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i candidati alla carica di Consigliere Comunale di cui agli artt. 60 e 63 del Dlgs. 18.8.2000 n°267 e quelle previste dall'art.36 c.4 dello Statuto.

Art.6 (Durata in carica)

1. La durata in carica del Difensore Civico è stabilita dall'art.37 c.1 dello Statuto Comunale.
2. Nel caso in cui all'atto dell'insediamento di una nuova Amministrazione il Difensore Civico abbia già esaurito il suo mandato egli opererà in regime di "prorogatio", fino a quando il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di un nuovo Difensore Civico e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art.3,c.1, D.L. 16 maggio 1994 n°293, convertito in Legge (con modificazioni) n°444 del 15.07.94.

- 2 -

Art.7 (Decadenza dall'incarico)

1. Il Difensore Civico decade dall'incarico nei casi previsti dall'art.37 c.2 dello Statuto comunale.
2. Il Consiglio Comunale dichiara il Difensore Civico decaduto dall'incarico in caso di impedimento grave prolungato per oltre due mesi
3. Qualora successivamente alla nomina, si verifichi una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste negli artt.60 e 63 del Dlgs. 18.8.2000 n°267, o dallo Statuto, il Consiglio Comunale le notifica al Difensore Civico, attraverso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, invitandolo a presentare le proprie deduzioni ed eventuali documenti entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo possesso, prodotti dall'interessato o acquisiti d'ufficio, la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Art. 8 (Ufficio del Difensore Civico)

1. L'ufficio del Difensore Civico è localizzato presso la sede centrale del Comune.
- 2.L'ufficio deve avere caratteristiche di idoneità all'accesso, ampiezza sufficiente ad ospitare il pubblico, decoro adeguato al prestigio delle funzioni esercitate ed essere adeguatamente segnalato e individuabile, nonché dotato dell'arredamento, apparecchiature e strumenti idonei a garantire celerità di comunicazioni e collegamenti con gli altri uffici.
3. L'ufficio del Difensore Civico è aperto tutti i giorni secondo gli orari di ricevimento del pubblico vigenti per gli uffici comunali. Ai sensi dell'art.38 lett.c dello Statuto il Difensore Civico assicura la sua presenza nell'Ufficio almeno tre giorni la settimana di cui uno pomeridiano.
4. Presso l'Ufficio del Difensore Civico sono tenuti il protocollo e l'archiviazione di tutte le comunicazioni dirette al Difensore Civico.

- 3 -

5. Tutte le spese di funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio comunale.
6. Il servizio di notifica di tutti gli atti del Difensore Civico è assicurato dai messi comunali, o con le altre forme di notificazione in uso presso il Comune.

Art. 9 (Dotazioni di personale)

1. La dotazione organica iniziale di personale dell'Ufficio del Difensore Civico è deliberata dalla Giunta Comunale nell'ambito del P.E.G., sentito il Difensore Civico. All'Ufficio dovranno essere assegnati non meno di una unità appartenente alla categoria D e non meno di una unità appartenete alla categoria B
2. La dotazione organica potrà essere ampliata alla luce delle risultanze della relazione annuale del Difensore Civico in merito al funzionamento dell'Ufficio.
3. Il Difensore Civico può richiedere, al Dirigente del Settore I- Affari Generali- Programmazione e Gestione Risorse Umane, che il personale in servizio presso il suo Ufficio sia autorizzato a frequentare corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché a partecipare a convegni o conferenze.

Art.10 (Funzioni)

1. Le funzioni del Difensore Civico vengono esercitate secondo quanto stabilito dall'art.38 dello Statuto Comunale e in conformità ai principi stabiliti dal Dlgs. 18.08.2000 n°267 e dalla legge 07.08.241 .
2. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli Enti delegatori di funzioni dell'Amministrazione Comunale, per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Difensore Civico può intervenire di propria iniziativa anche a tutela di interessi collettivi e diffusi.

- 4 -

4. Nei casi e sulla base delle condizioni previste dall'art.127 del Dlgs.n°267/2000, il Difensore Civico effettua il controllo sulle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, su istanza di un numero di consiglieri pari a un quarto.
5. In conformità all'art.25 4° comma della L.07.08.1990 n°241, l'interessato che abbia prodotto istanza di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione comunale, può produrre istanza al Difensore Civico per il riesame della determinazione con la quale l'Amministrazione comunale abbia negato o differito l'accesso.
6. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia del verificarsi di disfunzioni o anomalie incidenti sulla qualità o regolarità dell'attività dell'Amministrazione comunale diretta o delegata, può riferirne al Consiglio Comunale, attraverso le relazioni di cui al successivo art. 16. Analoga informativa egli potrà inviare al Consiglio comunale qualora le disfunzioni od anomalie siano riferibili a comportamenti o inerzie di altre Amministrazioni che incidono sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 (Modalità d'intervento)

1. Fermi restando i tempi e le procedure di accesso agli atti previsti dalle leggi 7.8.1990 n°241 e 31.12.1996 n°675, dallo Statuto e dal regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti, i soggetti interessati in forma individuale o associata o che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'art.10 c.2 , hanno diritto di chiedere al Difensore Civico notizie sullo stato della pratica o del procedimento.

2. Se l'istanza è contestualmente diretta, oltre che al Difensore Civico anche agli organi e Uffici dell'Amministrazione comunale o ad uno degli enti indicati nell'art.10 c.2 competenti nella trattazione della pratica o del procedimento, l'intervento del Difensore Civico si esplica decorsi venti giorni senza che l'organo o ufficio competente abbia fornito risposta o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente.
3. Nel caso in cui l'istanza sia esclusivamente diretta al Difensore Civico, il suo Ufficio provvederà a trasmetterla al competente organo o Ufficio, comunicando tempestivamente all'istante l'attivazione della procedura, e i presumibili tempi di attesa.
4. Nel caso in cui entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, l'organo o Ufficio competente non abbia fornito risposte adeguate, il Difensore Civico convoca con preavviso minimo di tre giorni, il dirigente competente per procedere congiuntamente all'esame della pratica o del procedimento. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati su espressa previsione di legge
5. In occasione dell' esame congiunto di cui al comma precedente, il Difensore Civico stabilisce, d'intesa con il Dirigente dell'organo o ufficio competente, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al soggetto interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statuari del Comune, nonché alla Commissione Consiliare Permanente competente in materia .
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico rende noto agli organi statuari e alla Commissione Consiliare competente gli ulteriori ritardi verificatisi.
Qualora il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
 - a. trasmette al responsabile del procedimento, o al dirigente dell'Organo o Ufficio una comunicazione con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare il vizio riscontrato;
 - b. può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
 - c. sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco ad assumere i provvedimenti di competenza.

-6-

7. Il Difensore Civico comunica al soggetto richiedente l'esito del suo intervento presso l'Organo o Ufficio interessato, ovvero, ove ritenga infondata la richiesta d'intervento, comunica al soggetto interessato i motivi dell'archiviazione della stessa.
8. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Analogo dovere grava sui dipendenti comunali assegnati all'Ufficio del Difensore Civico.

Art.12 (Modalità di presentazione delle istanze)

1. Le istanze al Difensore Civico vanno presentate in forma scritta. Qualora l'istanza venga presentata in forma orale, essa andrà verbalizzata dall'Ufficio del Difensore Civico e sottoscritta dal richiedente.
2. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi necessari per individuare il richiedente, la pratica o il procedimento oggetto della richiesta di intervento, i motivi a sostegno della istanza.

Art.13 (Soggetti abilitati a richiedere l'intervento del Difensore Civico e casi di esclusione)

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:
 - a. dai residenti nel Comune di Caserta
 - b. dai non residenti che comunque intendano segnalare disfunzioni o carenze riconducibili all'attività dell'Amministrazione comunale o degli Enti di cui all'art.10 c.2 del presente Regolamento;
 - c. dalle Associazioni, dalle Organizzazioni di volontariato e da tutte le altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolare necessità di tutela.
2. Non possono ricorrere al Difensore Civico
 - a. I Consiglieri Comunali e Circoscrizionali in carica, per fatti inerenti l'esercizio del loro mandato;

- 7 -

- a. I Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia per fatti inerenti i rapporti istituzionali fra i rispettivi Enti;
- b. Le pubbliche amministrazioni;
- c. Il Direttore Generale, il Segretario Comunale, i Revisori dei Conti degli enti di cui all'art.10 c.2;
- d. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale e degli Enti di cui all'art.10 c.2 per far valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
- e. chiunque abbia già instaurato con l'Amministrazione Comunale un contenzioso giudiziario civile, amministrativo o tributario, per le medesime materie oggetto di contenzioso;
- f. chiunque abbia in corso azione penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art.14 (Rapporti con gli Uffici Comunali)

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle Amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art.10 c.2 copia degli atti, dei documenti, e di ogni informazione connessi alle questioni trattate.
2. Il Difensore Civico potrà richiedere la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle sue funzioni.
3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcun tipo di controllo.

Art.15 (Rapporti con gli Organi comunali)

1. Ai sensi dell'art.40 dello Statuto comunale il Difensore Civico, entro il mese di marzo di ogni anno presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate ed eventualmente formulando osservazioni e suggerimenti per il buon andamento dell'Amministrazione.
2. La relazione è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari e al Sindaco.

- 8 -

Essa deve essere affissa all'Albo Pretorio e discussa in Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione.

3. Alla seduta del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione, partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari, in ordine ai problemi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari, il Sindaco e la Giunta comunale possono convocare il Difensore Civico per audizioni su problemi particolari relativi all'attività svolta.

Art. 16 (Trattamento economico)

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica mensile ed i rimborsi per le spese documentate per missioni secondo quanto stabilito dall'art. 42 dello Statuto.
2. L'indennità mensile è automaticamente adeguata a quella degli Assessori ad ogni aggiornamento della stessa.

Art. 17 (Norma finale)

1. Divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che approva il presente Regolamento, lo stesso entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione a l'Albo Pretorio.